

# LA LETTERA DI ASSILEA

MENSILE DI INFORMAZIONE INTERNA  
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING  
MAGGIO 2001 NUMERO 5 ANNO 7



## L'ECONOMIST CONTRO L'AFFRETTATA APPLICAZIONE DI BASILEA 2

Ma anche Leaseurope sta cercando di rappresentare le ragioni del leasing ai super esperti del Comitato delle Banche Centrali che ha sede a Basilea

Ha certo fatto più scalpore il "J'accuse" a Silvio Berlusconi. Ma se pensiamo che Basilea rappresenta un po' l'Olimpo delle Autorità di Vigilanza mondiali, le espressioni polemiche recentemente usate (n. 27 del 21 aprile 2001) dall'autorevole - e davvero "indipendente" - testata inglese sono ben più ardite e scandalose. "Don't bank on Brussels", letteralmente "non contate su Bruxelles", un sottile gioco di parole fra il sostantivo "bank" - "banca" ed il verbo "to bank on" -

"contare su", è il primo affondo polemico. "L'Europa sbaglia a cercare di applicare le nuove regole sui requisiti patrimoniali delle banche in modo uniforme a tutti". "I ministri delle Finanze ed i responsabili delle Banche Centrali dell'Unione Europea ... farebbero bene a stoppare le proposte di riforma dell'attività di Vigilanza sulle istituzioni finanziarie europee. Non solo queste proposte sono complicate, inappropriate e non testate; ma potrebbero persino aumentare la probabilità di quelle crisi che hanno l'obiettivo di prevenire." Parole e giudizi pesanti che nascono dalla preoccupazione di applicare "tout court" a tutto il sistema creditizio e finanziario europeo, criteri e tecniche di monitoraggio dei rischi estremamente sofisticate e concepite negli uffici studi di poche grandi banche internazionali. Non è forse inutile sottolineare - anche per comprendere la rilevanza dell'eco avuta dalla prese di posizioni di cui si è molto discusso in Italia nel corso della campagna elettorale - che l'Economist non riporta

mai i nomi dei redattori dei diversi articoli, i quali, in tal modo, riportano opinioni che assumono ancora più autorevolezza proprio per il fatto di essere espressione consapevole dell'intera testata e non di un singolo, isolato ovvero isolabile, opinionista. "I costi di una iperdettagliata analisi e reportistica dei rischi potrebbero affossare le piccole e medie banche e rendere non più redditizia l'attività di finanziamento delle piccole e medie imprese. Una affrettata traduzione delle nuove tecniche in termini di requisiti di capitale potrebbe mettere a terra molti gestori di fondi britannici." Il grido di allarme è lanciato alla vigilia dell'apertura del dibattito ufficiale su di una eventuale direttiva comunitaria che - laddove si volesse tassativamente rispettare la pianificazione di Basilea per una decorrenza dei termini del nuovo "approccio" a partire da gennaio del 2004 - dovrebbe essere varata entro il mese di ottobre di quest'anno. In sostanza, per l'Economist si tratterebbe di una decisione affrettata, che bisognereb-

AUTORIZZAZIONE TRIB.  
N. 6/98 DEL 13.1.98

DIRETTORE RESPONSABILE  
ING. FABRIZIO MARAFINI

STAMPA  
TIPOGRAFIA PALOMBI  
VIA MAREMMANA INF. KM. 0,400  
(VILLA ADRIANA) - TIVOLI

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO  
POSTALE ART. 2 COMMA 20/C  
L.662/96 - FILIALE DI ROMA



be invece assumere solo dopo un adeguato periodo di rodaggio e di sperimentazione delle nuove regole presso le banche internazionali.

Ed a ribadire la rilevanza attribuita al tema dal settimanale britannico ecco che nello stesso numero l'argomento viene ripreso in un secondo articolo altrettanto dettagliato e polemico dal titolo "Don't start from here" (non partite da qui), il cui sottotitolo "L'Europa sta mettendo il carro davanti ai buoi" la dice lunga sul loro modo, aperto e diretto, di esprimere le proprie opinioni senza peli sulla lingua anche se si parla di, e per certi versi, contro le Banche Centrali.

In effetti, anche in Italia si è aperto già da alcuni mesi un acceso dibattito sull'ultimo Paper di Basilea e molte osservazioni critiche, seppure con bel altro stile e garbo, sono state avanzate da più parti. Anche il settore del leasing nel suo piccolo (ma davvero - come crede qualcuno - il mercato del leasing è ancora piccolo?) si è sentito trascurato dagli esperti di Basilea, che di tutto hanno parlato e scritto meno che del contenuto di mitigazione del rischio connesso alla proprietà del bene intrinseco alle operazioni di leasing. Senza troppe ed ormai inutili chiacchiere polemiche, i principali operatori leasing europei - capeggiati in seno a Leaseurope da un manipolo di società di leasing italiane - hanno avviato insieme all'Università Bocconi di Milano una rilevazione mirata a raccogliere numeri e statistiche in grado di far comprendere agli esperti di Basilea che il leasing esiste e funziona bene... L'attività di raccolta ed analisi dei dati è in pieno corso e non mancheremo di riferirvi sull'esito di questa nuova, importante iniziativa associativa.

## APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE IN LEASING: PROFILI SISTEMATICI E ASPETTI OPERATIVI NEL QUADRO GIURIDICO NAZIONALE E COMUNITARIO

Umberto Realfonzo, Magistrato del TAR per il Lazio, Presidente del Servizio di Controllo Interno del Ministero delle Comunicazioni e Consigliere giuridico del Ministero degli Affari Esteri - Estratto dell'intervento al Forum sul Leasing Pubblico del 6 aprile 2001 - Milano

### PREMESSA

I comportamenti concreti delle amministrazioni e degli enti pubblici sono nella prassi spesso distanti da una corretta applicazione delle norme comunitarie di appalti. Anche nel caso degli appalti di leasing molte iniziative appaiono avviate senza che la stazione appaltante abbia effettuato una autonoma riflessione sulle diverse e peculiari modalità della sua applicazione in ambito pubblico.

Come l'analisi della numerosa giurisprudenza civile dimostra molti contratti di leasing pubblico avvengono sulla base della acritica adozione di moduli negoziali talvolta nati in altri contesti; comunque frutto di notevoli approssimazioni; con clausole ingiustificatamente sfavorevoli allo stesso ente pubblico che approva.

Ciò ha provocato notevoli inconvenienti gestionali e finanziari e contenzioso che, in molte realtà, hanno finito per giocare a sfavore di una maggiore applicazione dell'istituto.

In tale direzione è necessario indagare le principali problematiche derivanti dalla coniugazione

della disciplina degli appalti e del leasing ponendo sul tavolo tutti i nodi problematici per una impostazione dell'operazione che rispetti le norme in materia di tutela della concorrenza nei settori pubblici, e recependo le possibili soluzioni che emergono dalla giurisprudenza. Le difficoltà concernono più che altro l'armonizzazione di due mondi, quello del leasing e quello degli appalti pubblici, che sono stati originati da filosofie e modalità operative certamente tra loro estremamente differenti, ma non incompatibili.

Solo riportando il leasing pubblico nei corretti termini di legittimità e di funzionalità si potrà ampliare il suo utilizzo.

La certezza del quadro normativo è infatti il primo requisito per estensione di un contratto che, per le sue intrinseche potenzialità, potrebbe costituire un importante fattore sia per la razionalizzazione delle politiche pubbliche di acquisto e sia per un incremento della qualità e funzionalità dell'attività dell'Amministrazione pubblica.

### IL LEASING NEL QUADRO GIURIDICO NAZIONALE E COMUNITARIO

Il quadro giuridico nazionale e comunitario costituisce un fondamento legittimante che garantisce pienamente tutti i soggetti che, a vario titolo, sono impegnati nelle operazioni di leasing.

In materia di appalti la disciplina comunitaria ricomprende nel suo ambito anche il leasing e quindi elimina gli antichi dubbi sulla legittimità del ricorso a tale strumento, che costituisce una libera facoltà delle stazioni appaltanti.

Le norme rilevanti sono:

- il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE" (come mod. ed int. dal D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402);



- il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 recante la Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi (e succ. mod. ed int);
- il D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 (come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 novembre 1999, n. 525) Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) all'art.58, 6° co. risolve un antico problema contabile disponendo che *"Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo."*

Si elimina così uno dei principali problemi contabili derivanti dalla qualificazione (in conto spese correnti ovvero di investimento) degli oneri della locazione finanziaria. Alla diminuzione patrimoniale rappresentata dai canoni corrisponde quindi unicamente l'utilizzo dei beni, per cui diminuisce il saldo del conto del patrimonio che non comprende più beni molto costosi, i quali, poiché sono sovente di rapida obsolescenza, non hanno poi alcuna reale valenza patrimoniale in sede di dismissione.

Con l'introduzione del "principio di equivalenza" dell'onere complessivo si assicura comunque il rispetto degli impegni complessivi di finanza.

La norma, consentendo espressamente la ripartizione su più esercizi, abbatte il diaframma relativo alla considerazione di tali acquisti come spese di investimento che era connessa con il suo finanziamento unitario come spesa di carattere straordinario.

Su di un piano più generale appare rilevante però il presupposto logico della disposizione per cui la locazione finanziaria costituisce, di per sé, un elemento di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevole.

È quindi un segnale diretto ed immediato da parte del legislatore dell'esigenza di utilizzare a pieno la locazione finanziaria nell'ambito delle proprie politiche di acquisto.

#### GLI ELEMENTI BASE DI UN APPALTO DI SERVIZI FINANZIARI DI LEASING

La corretta impostazione di un appalto di servizi di leasing finanziario presuppone che, a monte:

- a) sia già definito il previo esperimento di un appalto di forniture comunitario o nazionale che sia diretto a selezionare il bene e con esso il fornitore; ovvero sia stata prevista in un precedente bando la possibilità di opzioni, ai sensi del ricordato art.3 del d.lgs. n.358/1992, per ulteriori tranche dei medesimi beni da affidare in leasing finanziario;
- b) ricorra una delle ipotesi, nelle quali sia consentito ricorrere, ai sensi dell'art. 9 quarto comma D.lgs. 24 luglio 1992 n. 358, ad affidamenti in leasing finanziario a trattativa privata (mancanza, offerta, brevetti) delle forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate all'ampliamento.
- c) il bando di gara contenga specificamente la clausola che il futuro aggiudicatario dell'appalto dei servizi si obblighi a concludere il contratto di acquisto con il soggetto aggiudicatario dell'appalto di forniture.

Solo in tali casi è ammissibile il ricorso al contratto di leasing come appalto di servizi finanziari.

Essendo la componente relativa alla natura, qualità e caratteristiche tecniche e gestionali del bene del tutto fuori dall'ambito dell'appalto, è chiaro come nella impostazione del-

l'appalto, sia ai fini della costruzione della base d'asta che della aggiudicazione debbano essere presi in esame esclusivamente i profili finanziari, quali in particolare: il premio per il rischio, il profitto dell'istituto finanziario, l'interesse del capitale investito, e la durata del contratto ancorata al costo del bene, vale a dire tutti gli elementi tipici della valutazione quantitativa del canone.

#### GLI ELEMENTI BASE DI UN APPALTO DI FORNITURE IN LEASING FINANZIARIO ED IN LEASING OPERATIVO

Si devono distinguere tre ipotesi:  
a) Appalto di fornitura in leasing finanziario.

Secondo le regole generali si può qualificare l'appalto di forniture in termini di locazione finanziaria quando si riscontra sia il fatto che la società concedente acquista il bene dal fornitore con il quale è associata in raggruppamento temporaneo d'impresa, al fine di darlo in locazione all'utilizzatore e sia la presenza della clausola di riscatto del bene che l'Ente utilizzatore potrà effettuare a fronte di un versamento predefinito.

b) Appalto di fornitura in "leasing operativo".

Secondo le definizioni generali, si rinvia tale fattispecie quando lo stesso produttore direttamente, o tramite propri concessionari, concede in locazione il bene all'utilizzatore e fornisce altresì tutti i servizi collaterali, di assistenza, manutenzione ed up-grading dei prodotti.

In tale tipo di contratto, la causa giuridica del contratto va individuata nella finalità di assicurare il costante aggiornamento e mantenimento in funzione del bene fornito e del tutto irrilevante la cessione finale del bene.

Nella gara d'appalto di forniture di "leasing operativo", il contratto comprende due prestazioni diverse:

- da un lato vi è un'attività di intermediazione finanziaria collegata



con il pagamento di canoni sostanzialmente commisurati al valore di utilizzo del bene oggetto di leasing;

- dall'altro vi è un'attività di produzione e/o di distribuzione dei prodotti cui è intimamente connessa l'assistenza operativa, generalmente richieste delle amministrazioni aggiudicatrici, nei bandi di gara e che costituiscono proprio la reale finalità dell'istituto.

c) Appalto di fornitura in "leasing operativo-finanziario".

Nella prassi appare frequente riscontrare una ulteriore tipologia "mista", che vede la contemporanea presenza di elementi comuni ad entrambe le fattispecie, e che potremmo impropriamente definire come leasing operativo-finanziario in cui, in sostanza, è assolutamente prevalente l'interesse dell'ente committente alle prestazioni di manutenzione ed assistenza "full risk" ed in cui potrebbe altresì essere presente anche l'opzione per il riscatto finale del bene.

La peculiarità del leasing operativo finanziario rispetto al leasing operativo "puro" sta nell'aver sia alcuni elementi peculiari della locazione finanziaria (durata della concessione in godimento del bene ragguagliata al periodo di obsolescenza dello stesso, il canone calcolato in modo tale che, rapportato alla durata del contratto, consenta la remunerazione del capitale investito per l'acquisto del bene) e sia di quelli propri del leasing operativo quale l'assistenza operativa che è ampliata rispetto a quella prevista per la locazione finanziaria tradizionale.

#### LE PROSPETTIVE ED IL RUOLO DEL LEASING NEL QUADRO GENERALE DELLE POLITICHE DI ACQUISTO

In conclusione, schematizzando, i vantaggi possono essere individuati:

- nella possibilità di far ricorso ad

una forma di finanziamento che consente l'eliminazione di costi iniziali di acquisto di beni;

- nella ripartizione degli oneri di utilizzo che vengono ripartiti su tutto l'arco complessivo di utilizzo del bene;
- nel trasferimento di tutti gli oneri finanziari e soprattutto gestionali, relativi al costante mantenimento in funzione, alla manutenzione ed all'aggiornamento tecnologico del bene fornito;
- nella non necessità di vendita di attrezzature fuori uso, che non sono mai troppo vantaggiose per gli enti, (quando riescono!) e costringono a grandi spese di manutenzione o di stoccaggio, quando non riescono.

Praticamente, qualunque impianto o bene mobile può essere oggetto del contratto: la valutazione della convenienza economica va fatta rispetto al costo dell'operazione ed ai vantaggi operativi che assicura.

Per contro tali utilità trovano una contropartita nella relativa maggiore onerosità del contratto di leasing (rispetto ai mutui ed agli acquisti ordinari), naturalmente imputabile al complesso di maggiori prestazioni richieste e che devono remunerare tutte le attività del concedente.

L'esperienza dimostra come sono moltissimi i prodotti per i quali il leasing può essere estremamente conveniente (attrezzature mediche, autoveicoli, informatica, cassonetti per la raccolta ed impianti di lavorazione rifiuti, campane per il riciclaggio del vetro, ecc.) sia sotto il profilo finanziario che soprattutto sotto quello funzionale.

Ed è questa la vera forza di un istituto che appare avere ancora una grande potenzialità nella società contemporanea, ed il cui sviluppo nell'ambito pubblico, è senz'altro appena cominciato.

## LEASING IMMOBILIARE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Claudio Galtieri, Consigliere della Corte dei Conti e componente della Commissione degli esperti presso l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici - Estratto dell'intervento al Forum sul Leasing Pubblico del 6 aprile 2001 - Milano

#### IL LEASING IMMOBILIARE E LE NORME SUGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

La possibilità per le Pubbliche amministrazioni di utilizzare il leasing immobiliare, già esaminata ed oggetto di timidi interventi normativi nella metà degli anni '70, torna oggi alla ribalta sia per la ricerca, da parte delle Amministrazioni, di nuovi strumenti che consentano di realizzare immobili con destinazione pubblica senza disporre di rilevanti disponibilità finanziarie, sia per la naturale tendenza delle società di leasing di individuare nuovi spazi di mercato.

Dall'epoca dei primi studi, peraltro, la materia della realizzazione di opere pubbliche, anche per le note vicende legate ai fatti di corruzione emersi all'inizio degli anni '90, è stata oggetto di rilevanti attenzioni sia in sede comunitaria sia del legislatore nazionale, che con la legge quadro Merloni (11 febbraio 1994 n. 109), modificata prima nel 1995 e poi nel 1998, e con i provvedimenti ad essa collegati (il regolamento approvato con DPR 554/1999) ha dettato regole rigorose per riportare il settore sotto l'effettivo "governo" delle strutture pubbliche, ed ha istituito uno specifico organismo, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con il compito di monitorare il comportamento di tutti i soggetti tenuti all'applicazione delle predette regole, applicando sanzioni e riferendo al Parlamento.



Contemporaneamente, per effetto dell'intervento della normativa dettata dalla Comunità europea, la stessa nozione di Pubblica amministrazione si è ampliata, comprendendo non soltanto quelle figure formalmente pubbliche, tradizionalmente considerate, ma anche tutte quelle altre figure che sono sinteticamente indicate come "organismi di diritto pubblico", e cioè quelle strutture che, pur se formalmente private (come le società per azioni), sono istituite per soddisfare bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, sono finanziate prevalentemente con capitale pubblico, ovvero sono controllate da soggetti pubblici.

#### LE NORME DELLA LEGGE MERLONI E LA DIFFICOLTÀ DI OPERAZIONI DI LEASING PER IMMOBILI DA COSTRUIRE

Alcuni dei tratti caratterizzanti delle disposizioni contenute nella legge Merloni costituiscono un ostacolo praticamente insormontabile alla possibilità per le Pubbliche amministrazioni di utilizzare il leasing immobiliare per realizzare nuove opere: impossibilità di affidare i propri compiti a soggetti esterni, pubblici o privati, obbligo di affidare la realizzazione delle opere solo in presenza di una progettazione dettagliata ed analitica, rispondente a precise specifiche, e a soggetti imprenditoriali dotati di specifica capacità tecnica nel settore delle costruzioni, oltre che economico-finanziaria, obbligo di "governare" sia l'intero processo di realizzazione dell'opera attraverso un proprio dipendente con funzioni di coordinatore generale, sia l'esecuzione dei lavori mediante un direttore dei lavori nominato tra funzionari pubblici ovvero tra professionisti con determinati requisiti, sia il collaudo dell'opera realizzata, secondo specifiche modalità.

La pratica impossibilità di superare l'ostacolo costituito dalle pre-

dette disposizioni, del resto, appare sufficientemente evidente in quanto da un lato l'Amministrazione non può attribuire le proprie funzioni in materia alla società di leasing, neppure in forza di specifiche pattuizioni, dall'altro la società di leasing, per sua natura e modus operandi, non appare in linea generale neppure preparata e disponibile ad assumersi tutti gli oneri relativi alla gestione di tutte le procedure relative alla realizzazione dell'immobile secondo le indicazioni analitiche e dettagliate dell'Amministrazione.

A tutto ciò si deve poi aggiungere una serie di preclusioni o, quantomeno, di difficoltà che derivano dal fatto che per assicurare la proprietà dell'immobile costruito, secondo lo schema contrattuale del leasing, alla società finanziaria, qualora il suolo sia in proprietà pubblica, occorrerebbe la costituzione, in favore della società, del diritto di superficie.

Negli ultimi due anni, peraltro, sono state emanate ulteriori norme di settore che, dettate per favorire una maggiore tempestività nella realizzazione di programmi costruttivi urgenti non sempre assistiti da adeguato e contemporaneo finanziamento, consentono a talune Amministrazioni di avvalersi, in alternativa ad altri strumenti (acquisto o project financing) del leasing immobiliare, senza fornire alcuna indicazione sulla possibilità di coordinare, sotto il profilo operativo, l'utilizzazione del leasing con la normativa generale sui lavori pubblici.

Così è per la L. 28 luglio 1999 n. 266, sulla realizzazione di alloggi per le forze armate, applicabile anche alla realizzazione di alloggi per il personale militare della Guardia di finanza, e, da ultimo, per la L. 23 dicembre 2000 n. 388, sulla realizzazione di nuovi istituti penitenziari.

La mancanza di norme di raccordo chiare e puntuali, peraltro, ha costituito finora un impedimento rile-

vante e di fatto non facilmente superabile alla possibilità di effettiva utilizzazione della locazione finanziaria, pur se espressamente prevista da leggi specifiche, e ciò ne rende ancor più problematica l'utilizzazione in assenza di previsioni normative, sulla base di orientamenti che si fondano sulla possibilità per le Pubbliche amministrazioni, di stipulare qualsiasi tipo di contratto, usando della propria capacità di diritto privato.

#### IL LEASING PER IMMOBILI GIÀ COSTRUITI

Nell'attuale sistema, l'unico strumento alternativo alla diretta realizzazione di immobili da parte delle strutture pubbliche mediante appalto da affidare ad imprese di costruzione appare quindi, anche secondo l'autorevole opinione espressa dal Consiglio di Stato, che è il massimo organo consultivo del Governo, l'acquisto di immobile da costruire, che viene però ammesso soltanto in limiti molto ristretti, e cioè quando l'opera da acquistare costituisca un bene infungibile, tenuto conto delle sue caratteristiche strutturali o topografiche, e attraverso un procedimento articolato che renda evidente come lo strumento giuridico della compravendita non sia utilizzato con finalità elusive delle norme sugli appalti di lavori pubblici.

In questo quadro, dunque, considerato il contenuto letterale e logico-sistematico di tali norme e gli orientamenti generali del giudice amministrativo e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che non si sono mai espressi specificamente sull'argomento, si deve ritenere che operazioni di leasing immobiliare per immobili da costruire siano caratterizzate da un elevato tasso di "rischio giuridico", tale da sconsigliarne la concreta utilizzazione.

Maggiormente praticabili appaiono, invece, anche tenuto conto di talune considerazioni favorevoli espresse in ordine all'acquisto di





immobile da realizzare, operazioni di leasing finanziario relative ad immobili già esistenti, sia pure come strumento non ordinario, la cui utilizzazione richiede l'esistenza di taluni presupposti e deve essere adeguatamente motivata dall'Ente pubblico.

In tale ipotesi, infatti, vengono superate tutte le difficoltà ricordate, relative alla compatibilità con le procedure di realizzazione delle opere pubbliche: l'immobile che l'Ente intende acquisire già esiste, è realizzato su suolo privato, la corrispondenza delle sue caratteristiche alle esigenze da soddisfare è stata già analiticamente valutata in senso positivo dagli organi tecnici dello stesso Ente, e tali caratteristiche, unite alla sua localizzazione, lo rendono di fatto infungibile. Si tratta, cioè, di usare il leasing finanziario in connessione con l'acquisto di un immobile da realizzare, con quello strumento la cui ammissibilità ha già avuto giudizi favorevoli.

Gli unici punti critici sono costituiti, sotto il profilo giuridico, dalla considerazione che in linea generale il leasing è caratterizzato dalla effettività dell'opzione di acquisto, il cui esercizio sarebbe in realtà già dato per certo in partenza, e sotto il profilo fattuale dalla tipologia e destinazione dell'immobile, che non debbono essere connotate da particolare specificità, poiché queste incidono da un lato sulle caratteristiche progettuali (che dovrebbero essere definite dall'Ente potenziale acquirente) dall'altro sui profili economici dell'operazione (in quanto beni che abbiano una specifica destinazione, quali ad esempio ospedali, scuole, caserme etc comporterebbero un maggior rischio in sede di ricollocazione sul mercato, ove il diritto di opzione non venisse esercitato).

Tutti questi aspetti, per mantenere l'operazione nella stretta legalità, debbono essere adeguatamente valutati e motivati negli atti con cui l'Amministrazione decide di ricorrere

al leasing, in base a considerazioni di opportunità e convenienza, determinandone i profili finanziari in base ai quali indire, ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, una gara riservata agli operatori finanziari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1993 n. 385.

Ciò spiega anche come non possano ritenersi legittime procedure attraverso le quali l'Ente intende acquisire la disponibilità di un immobile scegliendo alternativamente tra l'acquisto, la locazione finanziaria ovvero la locazione semplice, di immobili le cui caratteristiche sono definite solo genericamente.

Infatti, la genericità delle caratteristiche e l'alternatività degli strumenti giuridici non possono in alcun modo consentire una effettiva, corretta comparazione tra le varie offerte, con il risultato di esporre i partecipanti alla gara ad elevati rischi economici, anche in riferimento alla fase di esecuzione del contratto, e l'Ente pubblico ad un pressoché certo annullamento della procedura da parte del giudice amministrativo, in caso di impugnazione.

#### IL LEASING CON GESTIONE DELL'IMMOBILE E IL LEASE-BACK

Nell'attuale momento storico - nel quale molte Amministrazioni pubbliche, per ragioni funzionali, organizzative ed economiche, si stanno orientando ad utilizzare il global service quale strumento di gestione del proprio patrimonio immobiliare - particolare interesse potrebbe suscitare, nelle Amministrazioni, un'operazione di leasing immobiliare collegata alla gestione globale dell'immobile da acquisire (manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione calore, servizi di pulizia e vigilanza etc.), operazione certamente più complessa sia sotto il profilo strettamente procedurale, sia per quanto attiene alla determinazione dei requisiti soggettivi delle imprese da ammettere alla gara.

Infatti, occorre considerare che,

trattandosi di un contratto misto, più difficile è per l'Amministrazione la predisposizione dei capitolati speciali e dei criteri di valutazione delle offerte, mentre per quanto attiene ai partecipanti alla gara, la particolare professionalità richiesta per la gestione impone necessariamente la costituzione di raggruppamenti temporanei, non potendo le società di leasing esercitare tale tipo di attività.

Per completare il quadro relativo all'ammissibilità del leasing immobiliare pubblico sembra opportuno, infine, considerare anche il lease-back, che oggi sta trovando una sua piena legittimazione nel settore privato.

Al riguardo si deve osservare che il lease-back - la cui finalità è quella di trasformare la proprietà di un immobile in disponibilità finanziarie da utilizzare a fini diversi, garantendosi nel contempo di poter continuare a disporre dell'immobile - si pone del tutto al di fuori degli strumenti di finanziamento degli Enti pubblici. Questi, infatti, sono espressamente previsti dalle disposizioni relative alla loro gestione finanziaria e contabile, anche per assicurare i limiti massimi di indebitamento, gli equilibri tra spese correnti e spese di investimento e, complessivamente, l'equilibrio finanziario e patrimoniale del bilancio. A ciò si deve aggiungere che le procedure di dismissione degli immobili sono oggetto di altre, specifiche disposizioni normative, che impongono modalità e procedure da ritenere incompatibili con operazioni di lease-back, in assenza di norme autorizzative e di raccordo.

In questo quadro, quindi, il lease-back potrebbe essere configurato come uno strumento sostanzialmente elusivo sia delle norme relative alle modalità di finanziamento degli Enti, sia di quelle relative alla gestione e dismissione del patrimonio immobiliare, il che determina un alto rischio dell'operazione sotto il profilo giuridico.



## RASSEGNA COMUNITARIA

di Massimo R. La Torre

### IL SEQUESTRO PENALE DI BENI DI TERZI ESTRANEI AL REATO E' ESCLUSO DAL NOSTRO ORDINAMENTO, TRANNE CHE .....

A livello comunitario si sta discutendo molto sull'iniziativa inglese che per contrastare l'afflusso di immigrati clandestini nel proprio Paese assoggetta a forte sanzione amministrativa, oltre al conducente, il proprietario del veicolo o del natante con il quale i suddetti clandestini sono giunti nel Regno Unito, anche se il proprietario del mezzo è assolutamente estraneo a tale atto criminoso, come nel caso delle società di leasing.

In Italia, fermo restando il disposto dell'art. 196 c.d.s. per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, il 3° comma dell'art. 240 c.p. stabilisce che le cose che hanno servito o furono destinate a commettere reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto non possono essere confiscate se appartengono ad una persona estranea al reato stesso. Pertanto un rischio di responsabilità oggettiva del tipo di quella inglese non è prevista nel nostro Paese.

E' accaduto, però, che una società di leasing spagnola si è vista sequestrare in Italia un camion concesso in locazione finanziaria sul quale è stato trovato un ingente quantitativo di droga. Il caso è il seguente: la polizia stradale ferma per un normale controllo in provincia di Torino un camion spagnolo diretto a Bologna. A seguito del comportamento sospetto dei camionisti, padre e figlio, e dello strano percorso scelto per arrivare a Bologna, via Torino anziché via Genova, ispezionano accuratamente il camion riscontrando una modifica al serbatoio del carburante, all'inter-

no del quale trovano più di 400 chili di droga. Mentre il figlio, che è il vero autista del camion, confessa la propria colpevolezza addossandosi tutte le responsabilità del fatto, il padre, pensionato, dichiara la sua completa estraneità, in quanto semplice passeggero. Il Tribunale di Torino non crede all'innocenza del padre e condanna entrambi alla pena della reclusione ed alla multa pecuniaria. Inoltre, come pena accessoria, confisca l'automezzo in quanto strumento con il quale è stato commesso il reato, al fine di farlo vendere all'asta. Il camion però è di proprietà di una società di leasing spagnola ed utilizzatore è una ditta di trasporti il cui titolare è, rispettivamente, fratello e figlio dei due imputati. Per il dissequestro del camion presenta ricorso la società proprietaria dichiarando la sua completa estraneità rispetto all'evento criminoso. Il ricorso viene respinto per i seguenti motivi.

Nel caso di specie, il Tribunale di Torino, applicando un principio sancito dalla Corte Suprema di Cassazione, ha ritenuto collusi con il reato del traffico di droga anche il titolare dell'impresa di trasporto, che è appunto, rispettivamente, fratello e figlio delle due persone condannate. Il Tribunale pur prendendo in considerazione il fatto che il camion è di proprietà di una società di leasing estranea al reato, ha però constatato che nel frattempo il contratto di leasing non è stato risolto, poiché l'utilizzatore non ha mai smesso di corrispondere i canoni, ritenendo che qualora lo avesse restituito al legittimo proprietario questi lo avrebbe dovuto ridare al suo utilizzatore in forza del contratto stesso, e quest'ultimo avrebbe potuto continuare a delinquere.

Solo per questa particolare circostanza il camion non è stato dissequestrato, tanto che avverso tale decisione pende attualmente un giudizio in Cassazione.

Da quanto precede emerge quindi che il principio, sancito dall'art. 240, comma 3, c.p., che se il proprietario della cosa che è servita a commettere un reato è estraneo alla sua commissione non si procede alla sua confisca, non opera nel caso in cui vi sia il rischio che la cosa torni nella disponibilità di chi possa nuovamente delinquere riutilizzandola. Oltretutto, nel caso di specie, la società di leasing non ha subito alcun danno, poiché l'utilizzatore non ha mai cessato di pagare i canoni, per cui non si è nemmeno verificato il presupposto oggettivo del terzo proprietario danneggiato dal sequestro della cosa strumento del reato per il quale opera la deroga di cui al citato art. 240, comma 3, c.p.

## LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

di Giorgia Odorisio

La Legge 27 luglio 2000, n. 212 - entrata in vigore il 1° agosto 2000 - ha introdotto "disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente"; le norme in essa contenute costituiscono, ai sensi dell'articolo 1, principi generali dell'ordinamento tributario italiano. La Legge, composta da 21 articoli, ha stabilito dei limiti all'attività legislativa in materia tributaria<sup>1</sup>, alcune prescrizioni rivolte all'amministrazione finanziaria<sup>2</sup> nonché ha previsto importanti diritti e garanzie in favore del contribuente in materia fiscale, su alcuni dei quali riteniamo opportuno soffermare qui di seguito l'attenzione (artt. 10 -12).

Infatti, l'articolo 10 sancisce il principio della collaborazione e della buona fede al quale devono essere improntati i rapporti tra il



contribuente e l'Amministrazione finanziaria; in particolare, non possono essere irrogate sanzioni al contribuente che:

- si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione (circolari, risoluzioni, ecc), anche se successivamente modificate, ovvero se il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di ritardi, omissioni ed errori dell'amministrazione stessa;
- abbia commesso una violazione a seguito di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria;
- abbia commesso una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

L'articolo 11 ha introdotto una nuova tipologia di "interpello del contribuente", che, allo stato attuale, non è ancora operativo; infatti, la legge ha demandato ad un decreto del Ministero delle Finanze - che doveva essere emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge - il compito di stabilire gli organi, le procedure e le modalità di esercizio di detto interpello e della relativa risposta da parte dell'Amministrazione; in attesa dell'emanazione del citato decreto, riteniamo utile evidenziare che sulla base di quanto disposto:

- qualsiasi contribuente - impresa, lavoratore autonomo ovvero soggetto privato - potrà presentare istanza di interpello per iscritto all'Amministrazione con riguardo all'applicazione di norme tributarie a casi concreti, a condizione che vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse; detta istanza potrà riguardare qualsiasi materia, a differenza di quanto avviene, invece, oggi con il c.d. interpello antielusivo (previsto dall'art. 21 della Legge n. 413/91) per

mezzo del quale il contribuente può richiedere un parere preventivo all'amministrazione solo con riguardo a determinate operazioni tassativamente indicate<sup>3</sup>;

- l'amministrazione avrà l'obbligo di rispondere entro 120 giorni per iscritto e motivando la risposta; nel caso in cui l'amministrazione non si pronunci entro il termine citato *"si intende che concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente"* (istituto del silenzio-assenso); in sostanza, la mancata risposta da parte dell'amministrazione entro tale termine, comportando automaticamente l'assenso da parte dell'amministrazione, varrà come risposta favorevole alla tesi del contribuente;
- la risposta, anche se desunta, vincola unicamente l'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente e, di conseguenza, è nullo qualsiasi atto emanato dall'Amministrazione stessa in difformità alla risposta;
- in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della Legge, non possono essere irrogate sanzioni al contribuente che non abbia risposta da parte dell'amministrazione, entro il termine previsto dei 120 giorni, con riferimento alla questione oggetto di interpello;
- nel caso in cui più contribuenti presentino istanza di interpello con riguardo alla stessa questione o questioni analoghe, l'amministrazione potrà rispondere collettivamente tramite circolari o risoluzioni.

Riteniamo che l'interpello in esame possa costituire un valido strumento per migliorare e rendere più trasparenti i rapporti tra l'Amministrazione ed i contribuenti; al riguardo rileviamo che con la circolare n.99/E del 18/5/2000

l'Amministrazione finanziaria ha impartito istruzioni in materia di interpello dei contribuenti e consulenza giuridica anche in vista dell'introduzione dello "Statuto del contribuente"; in tale occasione il Ministero ha chiarito che le Associazioni di categoria potranno presentare istanze di interpello alla Direzione Centrale con riferimento a quesiti "che esprimono interessi di rilevanza generale" riguardanti i propri Associati.

Evidenziamo infine che con l'articolo 12 della Legge, in materia di **"diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali"**, il legislatore ha opportunamente disciplinato gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali; a tal fine, è espressamente sancito che:

- il contribuente ha il diritto ad essere informato delle ragioni che hanno giustificato la verifica fiscale e l'oggetto della stessa e può farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa davanti agli organi di giustizia tributaria;
- il contribuente può richiedere che l'esame dei documenti contabili ed amministrativi avvenga presso l'ufficio dei verificatori ovvero presso l'ufficio del professionista che lo assiste;
- le osservazioni ed i rilievi del professionista e del contribuente devono essere inseriti nel processo verbale;
- il contribuente, a seguito del rilascio del processo verbale ha 60 giorni di tempo per comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli uffici impositori e l'avviso di accertamento non può essere emanato prima di detto termine;
- il contribuente può rivolgersi al "Garante del contribuente"<sup>4</sup>, nel caso in cui ritenga che i verificatori non si siano attenuti alla Legge, che richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto.





#### Note

<sup>1</sup> E' previsto, tra l'altro, che con decreto-legge non possono essere istituiti nuovi tributi ovvero prevedere l'applicazione dei tributi esistenti a nuove categorie di soggetti (art.4 della Legge).

<sup>2</sup> Obbligo dell'Amministrazione di informare il contribuente di tutti i provvedimenti emanati in materia tributaria e di far conoscere gli atti a lui destinati nonché chiarezza e motivazione degli atti dell'Amministrazione (artt.5,6 e 7 della Legge).

<sup>3</sup> Tali operazioni sono: le operazioni potenzialmente elusive, la qualificazione delle spese di pubblicità e rappresentanza; le ipotesi di interposizione fittizia di persone; il trattamento tributario delle operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati non appartenenti all'Unione europea, aventi un regime fiscale privilegiato; i conferimenti in denaro provenienti da soggetti residenti relativamente all'individuazione delle variazioni in aumento del capitale investito rilevanti ai fini della DIT.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art.13 della Legge, presso ogni direzione regionale delle Entrate è istituito il Garante del contribuente, organo collegiale, operante in piena autonomia, costituito da tre componenti, già nominati in alcune regioni.

## SEMPRE PIÙ BEI PER IL LEASING

Pubblichiamo il testo del comunicato stampa emesso congiuntamente il 26 aprile dalla BEI - Banca Europea Investimenti - Divisione Italia e dalla ASSILEA

La Banca Europea per gli Investimenti ("BEI" o la "Banca"), i cui azionisti sono gli Stati Membri dell'Unione Europea, è un'istituzione creata nel 1958 dal Trattato di Roma, che ha come ruolo istituzionale quello di concedere finanziamenti a lungo termine per i progetti di investimento che rientrano negli

obiettivi fissati dall'Unione Europea.

Tra quest'ultimi riveste particolare importanza, all'interno del contesto italiano, quello dei finanziamenti per lo sviluppo degli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese ("PMI", che secondo la definizione BEI sono "le imprese caratterizzate da immobilizzi netti a bilancio fino a 75 milioni di euro e meno di 500 dipendenti").

L'attività delle società di leasing, in quanto rivolta prevalentemente alle PMI è normalmente ammissibile agli interventi della Banca. Nel caso del leasing i finanziamenti sono concessi sotto forma di "prestiti globali" da utilizzare secondo la metodologia c.d. di "portafoglio", specificatamente dedicati al finanziamento di progetti di investimento nei settori dell'industria, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi che siano realizzati dalle piccole e medie imprese attraverso Contratti di Locazione Finanziaria.

In alcuni casi, inoltre, l'intervento nel settore del leasing ha preso la forma di finanziamenti "Individuali" BEI, aventi per oggetto investimenti di ammontare rilevante - cd. "big tickets", nel settore energetico ed ambientale (anche se sono allo studio forme di co-operazione anche nell'ambito di progetti nel settore infrastrutturale di natura pubblica).

Che il leasing - un settore che in Italia conta ormai più di 50.000 Mld di nuovi investimenti l'anno - sia lo strumento ideale per far giungere alle piccole e medie imprese il beneficio della provvista derivante dai prestiti globali BEI, lo dimostra il forte incremento che i finanziamenti della Banca destinati a società di leasing hanno registrato a partire dal 1998, e l'elevato livello di competizione nel settore.

La crescita dei volumi BEI è stata resa possibile grazie alla progressiva definizione di una cornice procedurale standardizzata per l'accesso a questa forma di provvista da parte degli operatori leasing, soprattutto

per venire incontro alle esigenze di trasparenza imposte dal Consiglio di Amministrazione della Banca. In particolare, l'adeguamento delle procedure ha riguardato il "monitoraggio" e le procedure di "reporting" relative ai finanziamenti stessi.

Ormai tramontata da molti anni la natura "agevolativa" della finanza BEI (stante il venire meno del sistema di garanzie e della copertura del rischio di cambio un tempo assicurata dallo Stato italiano), in questi ultimi anni i gruppi bancari, ed in particolare le società di leasing ad esse appartenenti, hanno sempre più apprezzato i finanziamenti della BEI non solo per le favorevoli condizioni in termini di tasso di interesse (derivanti dall'invidiabile capacità di collocamento della Banca), ma soprattutto per l'opportunità di realizzare un sostanziale allungamento della durata della provvista.

D'altro canto, se nell'opinione di molti operatori del sistema bancario il leasing si sta sempre più affermando come il principale prodotto di impiego a medio termine, il settore leasing non poteva non accrescere la propria sensibilità per una più corretta correlazione delle scadenze, specie nella attuale fase di compressione dei margini dovuta alla forte pressione competitiva.

La più chiara conferma della validità di questa interpretazione dei processi in atto si desume dal grafico sull'evoluzione nello scorso triennio della penetrazione dei finanziamenti destinati al leasing sul totale dei finanziamenti BEI concessi in Italia (cfr. fig.1). In particolare nel 2000 i finanziamenti destinati ad operazioni di leasing hanno superato gli 850 m di euro e le previsioni per l'anno 2001 indicano un sostanziale incremento dei volumi realizzabili.

Pare opportuno rilevare, tuttavia, che la rilevanza dell'apporto BEI non può essere misurata solo con il mero - seppur significativo - raffronto fra i volumi stipulati e il fabbisogno




gno finanziario annuo aggregato del settore leasing. Infatti, grazie alla finanza BEI, molte società di leasing sono riuscite ad allungare in modo determinante la durata media della propria provvista complessiva, con un impatto sulla stessa che nel tempo è destinato a crescere, stante il più breve profilo di scadenza dei loro impieghi rispetto alla durata della provvista fornita dall'BEI. In questo senso, grazie all'utilizzo di linee di credito ad utilizzo "revolving" l'incidenza della provvista BEI sullo stock della provvista delle società di leasing è destinato ad assumere valori progressivamente crescenti per l'intero settore.

Occorre inoltre considerare che, nell'intento di meglio rispondere alle esigenze delle società di leasing in termini di volumi di finanziamento e di riduzione del grado di trasformazione delle scadenze, la BEI ha negli ultimi anni esplorato le possibilità di adattare la tecnica della cartolarizzazione alle sue finalità di intervento ed ai suoi requisiti di qualità del credito. Compatibilmente con le caratteristiche dimensionali richieste da tali operazioni, la BEI prevede un significativo sviluppo di tale strumento nei prossimi anni, favorito sempre di più dalle tecniche di razionalizzazione del capitale.

Il miglior presupposto per questi ambiziosi obiettivi è nel programma di ulteriori miglioramenti che la BEI intende porre in atto, anche con la collaborazione dell'ASSILEA, per una sempre più chiara informazione e maggiore standardizzazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei finanziamenti BEI nel settore leasing, nel pieno rispetto degli obiettivi istituzionali di finanziamento fissati dall'Unione Europea e delle procedure operative che regolano gli interventi della Banca.

Figura 1 - Penetrazione % dei finanziamenti a favore del settore leasing sul totale dei Finanziamenti BEI in Italia



Fonte: dati BEI

## CENTRALE DI ALLARME SUGLI ASSEGNI E LE CARTE DI CREDITO: ASSILEA CHIEDE ALLA BANCA D'ITALIA L'ACCESSO PER TUTTI

Forse alcuni lettori ricorderanno come, in occasione della depenalizzazione di una serie di reati "finanziari" (emissione di assegni "a vuoto" ecc.), venne contestualmente varata la realizzazione di una "Centrale di Allarme", nella quale far confluire tutte le segnalazioni inerenti ad un utilizzo scorretto degli assegni e delle carte di pagamento da parte della clientela. Nei mesi scorsi, sono state analizzate dalle Autorità competenti le modalità di "alimentazione" e di "accesso" alla nuova Centrale. E' importante rilevare come, alla luce di quanto prescritto dal decreto istitutivo, l'archivio potrà essere di fatto (e legittimamente) utilizzato anche per acquisire informazioni preziose ai fini della valutazione del merito creditizio. Su questo punto sono tuttavia recente-

mente circolate alcune ipotesi interpretative che individuerebbero, quali soggetti ammessi alla consultazione dell'archivio, esclusivamente le banche e gli intermediari che emettono assegni e carte di pagamento.

A tal proposito, Assilea - insieme ad Assofin e ad Assifact - ha prontamente indirizzato alla Banca d'Italia una lettera con la quale ha sottolineato l'esigenza a che le procedure di accesso alla nuova base dati recepiscano l'impostazione della legge primaria, che indica con chiarezza fra i soggetti abilitati "i prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali", senza esclusioni o limitazioni che, laddove venissero introdotte, creerebbero gravi distorsioni competitive sul mercato. D'altro canto, la richiesta delle Associazioni appare del tutto coerente anche con le finalità di tutela della stabilità del sistema creditizio e finanziario, cui certo non gioverebbe il fatto che le eventuali irregolarità della clientela registrate nella Centrale di Allarme restino sconosciute a tutte le società di leasing, di factoring e di credito al consumo!



## SCADENZARIO FISCALE 2001

a cura di Gianluca De Candia e Antonio Fiori

### GIUGNO

<i>16 venerdì</i>	Termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte o ritenute non effettuati entro il 16 maggio 2001 (o effettuati in misura insufficiente) con sanzione ridotta al 3,75% più interessi
<i>18 lunedì</i>	Versamento unitario delle ritenute, dell'IVA, dei contributi previdenziali ed assistenziali
<i>20 mercoledì</i>	Termine per il versamento delle imposte relative alle dichiarazioni dei redditi Unico 2001 delle persone fisiche e dei soggetti IRPEG (tenuti al Modello Unico 2001 il cui termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi scade tra il 1 gennaio ed il 31 maggio 2001)
<i>30 sabato</i>	Registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2001 e versamento dell'imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti di locazione e per il nuovo anno di locazione ICI - Termine ultimo per il versamento dell'acconto - Pagamento del 50% dell'imposta dovuta risultante dall'applicazione dell'aliquota e delle detrazioni spettanti nei dodici mesi del 2000

## Prossimi appuntamenti

Leaseurope - Convegno annuale

15 e 16 ottobre - Varsavia

## Formazione Assilea. Calendario dei prossimi corsi

La valutazione del rischio di credito nell'attività di leasing corso base	dal 4 all'8 giugno 2001
La valutazione del rischio di credito nell'attività di leasing corso avanzato	dal 15 al 19 ottobre 2001
Leasing ed attività commerciale corso avanzato 1° ed.	dal 26 al 28 novembre 2001
Leasing ed attività commerciale corso avanzato 2° ed.	data da definire
Leasing Management workshop	
Rating Vs scoring e altre metodologie automatiche del credito	10 luglio 2001
<ul style="list-style-type: none"><li>• Le tipologie dei processi di assegnazione dei rating</li><li>• I vantaggi e gli svantaggi delle diverse metodologie</li><li>• La implementazione/acquisizione dei sistemi analitico-statistici</li><li>• La combinazione di metodologie di diverso tipo: modelli e funzioni</li><li>• I processi di rating quantification: i vantaggi degli scoring</li><li>• L'impatto sui processi operativi di erogazione e controllo</li><li>• L'impatto sui processi direzionali</li></ul>	
La gestione del rischio di tasso e del rischio di liquidità	13 settembre 2001
Formazione per i responsabili Antiriciclaggio delle società di leasing	novembre 2001



## RIUNIONI COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

6 aprile	Leasing Forum - <i>Milano</i> Il leasing pubblico
6 aprile	Assemblea ordinaria - <i>Milano</i>
6 aprile	Consiglio dell'Associazione - <i>Milano</i>
24 aprile	Comitato Statistiche Leaseurope - <i>Firenze</i>

## PARERI\*

### Fiscali

*n. 10 del 12 aprile* Comportamento da seguire nel caso in cui l'importo del contratto di locazione finanziaria si differenzi da quello indicato nella fattura di acquisto del bene

## CIRCOLARI ASSILEA\*

### Serie Agevolato

*n. 29 del 4 aprile* Legge n. 62 del 7 marzo 2001 "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

*n. 30 dell'11 aprile* Regione Umbria. Iniziative regionali per il settore energetico

*n. 31 dell'11 aprile* Tassi leasing agevolato Mediocredito Centrale - maggio 2001

*n. 32 dell'11 aprile* L488/92. Pubblicazione

*n. 33 dell'11 aprile* Regione Molise - LR. n. 6/95. Programma annuale 1997 - art. 11 - leasing macchinari ed attrezzature. Concessione contributi

*n. 34 del 20 aprile* L449 del 27 dicembre 1997, art. 11 "incentivi fiscali per i settori del Commercio e Turismo". Bando per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

*n. 35 del 24 aprile* Regione Toscana - Bando L. 449/97: incentivi per il turismo e commercio

*n. 36 del 21 aprile* Regione Liguria. Bando L.449/97: incentivi per il turismo ed il commercio

*n. 37 del 24 aprile* Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nel mese di giugno 2001

### Serie Auto

*n. 9 del 26 aprile* Statistica mensile "frodi auto"

### Serie BDCR

*n. 5 del 17 aprile* Costituzione mensile BDCR per la consultazione

### Serie Legale

*n. 3 del 18 aprile* Usura: Decreto-Legge 29 dicembre 2000, n. 394: "Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura" convertito, con modificazione, con la legge 28 febbraio 2001, n.24

### Serie Tecnica

*n. 6 del 5 aprile* Usura. Tassi soglia vigenti a partire dal 1° aprile 2001

*n. 7 del 23 aprile* Benchmarking sulla Matrice di Vigilanza - Rilevazione dati "base 4" (31.12.2000)

*n. 8 del 26 aprile* Statistica mensile sui TEG medi ai fini dell'Usura

### Lettera circolare

*n. 7 del 3 aprile* Statistiche stipulato per Regione

*n. 8 del 27 aprile* Statistiche stipulato mensile marzo 2001

\* disponibili sul sito internet  
chiuso in redazione il 17 maggio 2001  
pubblicato sul sito internet il 21 maggio 2001